

FOTOGRAFIA DI STRADA E LEGGE ITALIANA SULLA PRIVACY

La legge italiana dice:

1. Per pubblicare l'immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 e 97 legge 633/41).

2. Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l'uso è solo giornalistico, l'indicazione del punto 1) si può ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Non possono mai essere pubblicate immagini di minori.

3. Per pubblicare con finalità giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.

4. Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione può risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull'orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003).

5. Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.

6. Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica.

7. Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, non è proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini.

8. **[aggiornamento art.97 legge 633/41]** Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

In pratica è possibile pubblicare:

1. Immagini pubblicate con finalità **esclusivamente culturali** e/o didattiche. Potrebbero rientrare in questa tipologia anche serie di immagini che rappresentano uno spaccato di usi e costumi locali.

2. Immagini di personaggi famosi ritratti su riviste o in luoghi pubblici. Non è possibile tuttavia sfruttare la loro immagine per fini commerciali o pubblicare foto in cui ci sia una rappresentazione lesiva del buon nome.

In conclusione possiamo certamente affermare che tutti i ritratti di persona, indipendentemente dal luogo in cui siano stati effettuati e a meno che la persona non sia un personaggio pubblico o famoso, non possono essere pubblicati senza una liberatoria firmata. **Invece tutte le immagini di luoghi pubblici in cui le persone ritratte sono contestualizzate nell'ambiente ritratto e non isolate sono pubblicabili senza problemi.**